

IN BREVE n. 021-2019
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

EVOLUZIONE DELL'INDICE DI PEREQUAZIONE SUI TRATTAMENTI PENSIONISTICI NEL CORSO DEGLI ANNI da PensioniOggi

L'evoluzione delle fasce di rivalutazione delle pensioni

Classe di Assegno (Lordo Annuo)	1996-1998	1999-2000	2001-2007	2008-2010	2011	2012	2013	2014	2015-2018	2019-2021	2022
Fonte Normativa	legge 449/1997	legge 449/1997	Legge 388/2000	Legge 247/07 e DI 81/2007	Legge 388/2000	Decreto Legge 201/2011 e Decreto legge 65/2015		Legge 147/2013 e Legge 208/2015		Legge Bilancio 2019	Legge 388/2000
Sino a 2 Volte il TM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tra le 2 e le 3 Volte il TM	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tra le 3 e le 4 Volte il TM	75%	75%	90%	100%	90%	40%*		95%	95%	97%	90%
Tra le 4 e le 5 Volte il TM	75%	75%	90%	100%	90%	20%*		75%	75%	77%	90%
Tra le 5 e le 6 Volte il TM	75% ¹	30%	75%	75%	75%	10%*		50%	50%	52%	75%
Tra le 6 e le 8 Volte il TM	75% ¹	30%	75%	75%	75%	0%		€ 13,08	45%	47%	75%
Tra le 8 e le 9 volte il TM	75% ¹	0%	75%	75% ²	75%	0%	€ 13,08	45%	45%	75%	
Oltre le 9 volte il TM									40%		

1) Nell'anno 1998 la rivalutazione delle pensioni superiori a 5 volte il minimo è stata congelata (art. 59, legge 449/1997);
2) Nel solo anno 2008 la rivalutazione per le pensioni superiori a 8 volte il minimo è stata congelata (art. 1, comma 19, legge 247/07); * Rivalutazione riconosciuta ai sensi del decreto legge 65/2015. Su questi assegni c'è anche un "effetto trascinarsi" negli anni 2014-2015 pari al 20% dell'importo attribuito nel biennio 2012-2013 (del 50% dal 2016 in poi) che si aggiunge alla perequazione attribuita dal 1° gennaio 2014 dalla legge 147/2013 - PensioniOggi.it

Si rammenta che circa le modalità con le quali si effettua l'adeguamento dal 1° gennaio 1999 l'articolo 34, comma 1 della legge 448/1998 ha previsto che la perequazione si effettua in via cumulata. Cioè ai fini dell'individuazione dell'indice di perequazione da attribuire si prende a

riferimento il reddito complessivo derivante dal cumulo dei trattamenti erogati dall'Inps nel Casellario Centrale dei Pensionati, per ciascun pensionato.

Come si nota in passato più volte i trattamenti pensionistici elevati sono stati oggetto di una riduzione delle aliquote di indicizzazione. Basti pensare che già nel 1998 l'articolo 11, comma 13 dell'articolo 59 della legge 449/1997 aveva disposto il congelamento della perequazione sui trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il minimo Inps e che, per il biennio successivo, l'indice di perequazione doveva essere applicato nella misura del 30% per le fasce di importo tra le cinque e le otto volte; superato tale limite la perequazione non doveva trovare più applicazione. Analogo blocco fu introdotto per l'anno 2008 della legge 247/07 sulle pensioni superiori a 8 volte il minimo Inps. Per il triennio 2008-2010 l'aumento perequativo è stato però garantito in misura piena per le pensioni non superiori a 5 volte il minimo (articolo 5, comma 6 del decreto legge 81/2007).

Dal 1° gennaio 2019:

per il triennio 2019-2021 l'articolo 1, co. 260 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha ulteriormente rivisto il meccanismo di perequazione nella seguente misura:

- per le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo l'adeguamento avviene in misura piena (100%);
- per le pensioni di importo superiore e sino a quattro volte il trattamento minimo viene riconosciuto il 97% dell'adeguamento;
- per quelle di importo superiore e sino a cinque volte il minimo l'adeguamento è pari al 77%;
- l'adeguamento che scende al 52% per i trattamenti pensionistici tra cinque e sei volte il minimo;
- scendo al 47% per i trattamenti superiori a 6 volte e sino ad 8 volte il trattamento minimo Inps;
- scendo al 45% per i trattamenti pensionistici tra le 8 e le 9 volte il minimo;
- scendo al 40% per quelli di importo superiore a 9 volte il minimo Inps.

Attenzione: gli aumenti non vengono calcolati per fasce di importo, ma su tutto l'importo !!!

ALBERTO OLIVETI, PRESIDENTE ADEPP: INPGI PRESERVI

L'AUTONOMIA O FINISCE NELL'INPS dal sito di Franco Abruzzo

L'Inpgi da due anni presenta un bilancio che si chiude in squilibrio, quindi con la premessa per un commissariamento che non farebbe che preludere a un assorbimento a carico dell'Inps.

Per Inpgi si prospetta - per evitare l'Inps - un allargamento della base contributiva, inserendo i professionisti della comunicazione. Un vulnus alle ragioni ordinistiche dell'Inpgi: non ci sarebbero più solo i giornalisti, che hanno un ordine professionale, ma anche dei professionisti privi di norme ordinistiche. Per Inpgi non c'è alternativa: o preservare l'autonomia o finire nell'Inps.

IN CODA

l'intervista di Oliveti alla testata online wewelfare.it (a firma Marco Barbieri).

TESTO IN

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=26476>

ENPAM - FINITA L'ERA DEI TITOLI STRUTTURATI. CORTE DEI CONTI CERTIFICA SOLIDITÀ ENTE

La Corte dei Conti certifica la solidità dell'Enpam che "ha conseguito nuovamente un risultato economico positivo" e attesta l'estinzione dell'esposizione ai titoli strutturati.

LEONIDA - AVVIO AI RICORSI CONTRO LE MARTELLATE SULLE PENSIONI

Cari Colleghi pensionati,

la presente solo per informare Tutti coloro che hanno disertato l'Assemblea di Padova (i presenti erano circa 120...) che l'Assemblea ha deciso all'unanimità di **INIZIARE LA RACCOLTA DI TUTTA LA MODULISTICA INDIVIDUALE necessaria per le Azioni Legali** a nostra tutela contro la Legge 145/2018 (Art. 1 da c.260 a c. 269).

La raccolta delle adesioni SI CONCLUDERÀ IL 15 LUGLIO 2019.

In allegato trovate tutta la modulistica necessaria (con le relative ISTRUZIONI da seguire alla lettera, per evitare tira e molla postali), che invece è stata consegnata a mano ai presenti a Padova. Inoltre alleghiamo anche il Verbale della Assemblea. Invece le slides presentate a Padova (con la quantificazione dettagliata dei danni economici) potete trovarle sul nostro sito, si veda i link riportati:

http://www.pensionatiesasperati.com/wp-content/uploads/2019/05/1_parte_SLIDE_PADOVA-11.05.2019.pdf

http://www.pensionatiesasperati.com/wp-content/uploads/2019/05/2_parte_SLIDE-PADOVA-11.05.2019.pdf

http://www.pensionatiesasperati.com/wp-content/uploads/2019/05/3_parte_SLIDE-PADOVA-11.05.2019.pdf

Ovviamente l'Assemblea di Padova si è augurata che molti di Voi si aggiungano alla lista dei ricorrenti.

Per inciso Vi ricordiamo che i costi legali sono nettamente inferiori a quelli di altri studi legali coinvolti: torinesi, bolognesi o romani che siano.

Cordialmente,
La Segreteria APS-Leonida

Sede Operativa: via Chiavichetta, 42

37047 San Bonifacio - VR

Sito web: www.aps-leonida.com

E-mail: info@aps-leonida.com - leonidapensioni@gmail.com

P.S.

Specifichiamo quanto segue:

Per chi ha una pensione superiore a 100.000 euro/lordi/anno - ha 3 opzioni:

- 1. Aderire per la mancata rivalutazione, costo totale azione legale: 120,00 euro**
- 2. Aderire per il contributo di solidarietà, costo totale azione legale: 170,00 euro**
- 3. Oppure aderire a tutte e due (punto 1 più punto 2), costo totale per ambedue: 250,00 euro**

Per chi ha una pensione INFERIORE a 100.000 euro:

Può aderire solo per la mancata rivalutazione: costo totale azione legale 120,00 euro

**ALLEGATO A PARTE - LEONIDA Assemblea 11.05.2019 (documento 106)
MODULISTICA RICORSO (documento 107)**

IL «RECUPERO» DEGLI ANNI VALE SU ANZIANITÀ E MONTANTE da

Sole 24 ore -risposta 1111 a cura di Aldo Forte

D - Sono un dipendente bancario di 37 anni (assunto nel 2006 a 23 anni) e sto valutando la possibilità di riscattare gli anni di laurea (vecchio ordinamento, quattro anni) alla luce delle agevolazioni economiche introdotte recentemente. Vorrei sapere se tale scelta possa essere utile o meno: mi interesserebbe sapere se gli anni così riscattati possano contribuire ad accumulare anzianità lavorativa (e quindi a uscire prima dal mercato del lavoro), oppure solo ad aumentare il montante contributivo. In quest'ultimo caso, avendo già una forma previdenziale complementare, non riterrei utile farlo.

R - Il comma 6, dell'articolo 20, del DL 4/ 2019 - convertito nella legge 26/2019 - ha previsto una forma particolare di riscatto di laurea. Perché offre la possibilità di riscattare la laurea, per i periodi da valutare con il sistema contributivo, a condizioni agevolate. Da come è stata riformulata la norma, si può affermare che tale possibilità sia concessa per aumentare l'anzianità contributiva e anche per il calcolo della pensione, cioè per il diritto e la misura. Infatti, è stata cancellata la frase (prevista in un primo momento nel disegno di legge): «anche ai soli fini dell'anzianità contributiva». Se il lettore esercita la facoltà di riscatto, gli anni del corso di laurea saranno validi anche ad accumulare l'anzianità contributiva e, quindi, anticipare la data di pensionamento.

FRANCOBOLLI 2019 - NUOVE EMISSIONI

Ospedale di S.Croce di Cuneo nel VII centenario della fondazione

Data di emissione 20 maggio 2019

Società oftalmologica italiana, nel 150 anniversario della fondazione

Data di emissione 23 maggio 2019

INPS - PENSIONE SUPERIORE A 100MILA EURO: RIDUZIONE DA GIUGNO 2019

L'INPS col messaggio n. 1926 del 20 maggio 2019, comunica la riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua, con effetto sulla rata di giugno 2019, per l'applicazione dell'articolo 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Mensilità di pensione di giugno 2019. Applicazione della riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua

L'elaborazione centrale ha provveduto ad effettuare le seguenti attività:

- calcolare la riduzione mensile;
- ripartirla in misura proporzionale sui trattamenti assoggettati;
- calcolare il conguaglio per il periodo gennaio-maggio ovvero, per i trattamenti con decorrenza nell'anno 2019, dalla data di decorrenza fino al 31 maggio 2019;
- impostare il recupero del debito in tre rate, sulle mensilità di giugno, luglio e agosto 2019;
- ridurre corrispondentemente l'imponibile fiscale dei trattamenti, su base mensile e annua.

Le procedure di prima liquidazione e ricostituzione sono state aggiornate per l'applicazione della riduzione in oggetto.

Conguaglio di perequazione per l'anno 2019

La circolare n. 44/2019 ha illustrato la rivalutazione annuale delle pensioni per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Le pensioni interessate sono state adeguate dalla mensilità di aprile 2019.

Nel mese di giugno 2019 viene recuperata la differenza relativa al periodo gennaio – marzo 2019.

Cedolino di pensione

Sul cedolino di pensione vengono espone in maniera analitica e con descrizione dedicata anche le voci relative alle trattenute sopra descritte.

Inoltre sul cedolino di giugno 2019 viene riportata la modalità di calcolo della riduzione delle pensioni di importo elevato.

Leggi anche la circolare n. 44 del 22.03.2019 (**documento 068**) e n. 62 del 7 maggio 2019 (**documento 097**)

ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n.1926 del 20.05.2019 (documento 108)

Legge 145/2018 - articolo 1

260. Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

6) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

261. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di cinque anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di un'aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro e pari al 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro.

262. Gli importi di cui al comma 261 sono soggetti alla rivalutazione automatica secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

263. La riduzione di cui al comma 261 si applica in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al comma 267. La riduzione di cui al comma 261 non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.

264. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nell'ambito della loro autonomia, si adeguano alle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 e 265 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

265. Presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati sono istituiti appositi fondi denominati « Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato » in cui confluiscono i risparmi derivati dai commi da 261 a 263. Le somme ivi confluite restano accantonate.

266. Nel Fondo di cui al comma 265 affluiscono le risorse rivenienti dalla riduzione di cui ai commi da 261 a 263, accertate sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 267. Per effetto dell'applicazione dei commi da 261 a 263, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.

268. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

TASSA AUTO -LE REGIONI POSSONO DARE ESENZIONI

Corte Costituzionale sentenza n.122 del 20 maggio 2019: la tassa auto viene vista come tributo rispetto al quale le Regioni “possono sviluppare una propria politica fiscale che, senza alterarne i presupposti strutturali (in quanto la tassa automobilistica continua a partecipare della natura dei tributi propri derivati) e senza superare i limiti massimi di manovrabilità definiti dalla legge statale, possa rispondere a specifiche esigenze di differenziazione”.

Dunque via libera a esenzioni regionali: la norma regionale che ha ampliato l'ambito di esenzione rispetto a quello più limitato dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico previsto da una norma statale, non eccede il vincolo del limite massimo di manovrabilità stabilito dal principio di coordinamento di cui al comma 2 dell'articolo 8 del Dlgs 68/2011.

**ALLEGATO A PARTE - CORTE.COST. Sentenza n.12 dep. il 20.05.2019
(documento 109)**

LA REGIONE TOSCANA AVVIA IL PRIMO CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE-LAVORO IN MEU

In attuazione della Delibera della Giunta Regione Toscana n. 570 del 23 aprile 2019, ed atti successivi, l'Azienda USL Toscana Centro ha emesso avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio tecnico professionale per l'ammissione al Corso biennale di formazione e lavoro presso il sistema regionale dell'Emergenza Urgenza - Periodo formativo 2019-2021

Le domande vanno inoltrate entro la mezzanotte del 31 maggio 2019. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti ad esse correlati è perentorio.

[LEGGI IL BANDO](#)

[SCARICA DOMANDA DI AMMISSIONE](#)

[IL LINK AUSL TOSCANA CENTRO](#)

CTRL + clic



STIPENDI IN ITALIA dal sito di Franco Abruzzo

Stipendi in Italia: dove si guadagna di più? Retribuzioni in crescita, ecco dove si guadagna di più e quali settori pagano meglio: fotografia delle retribuzioni in Italia tra gender gap in calo e tenuta sull'inflazione. - di Redazione PMI.it

TESTO IN

<https://www.francoabruzzo.it/document..asp?DID=26492>

INIZIANO I TAGLI SULLE PENSIONI, MA ...

Riceviamo e pubblichiamo:

Dal cedolino della **mia pensione non contributiva di € 110.602,83** rilevo che mi viene tagliato l'importo annuo di € 4.344,47 pari a € 334,19 mensili.

Quindi non mi viene tagliato il 15% di € 110.602,83 (cioè € 1.659,04/anno), ma ben 4.344,47/anno pari al 39,28%, **oltre il 23% in più!!!**

Tutto è dovuto al fatto che viene ricompreso nel tetto complessivo la pensione contributiva che ricordo è calcolata al centesimo sui contributi effettivamente versati, vale a dire che si tratta di un importo che è il risultato matematico/attuariale del montante contributivo.

Per questo va impugnato il comma 261 della L. 145/2018 che, ricomprendendo nel coacervo pensionistico la/e pensione/i contributiva/e, deforma in aumento le percentuali di prelievo stabilite dallo stesso comma. Eppure Di Maio e Salvini avevano detto che non sarebbero state toccate le pensioni coperte dai contributi versati, guarda caso quelle dei parasubordinati liquidate ex legge 335/1995.

E' vero che non vengono toccate/ridotte, ma concorrono però, con le pensioni retributive o misto/retributive, a formare il tetto/il complesso dei trattamenti pensionistici in godimento: **è un vero e proprio esproprio.**

PENSIONE SUPPLEMENTARE - LA DOMANDA FISSA L'ETA' PENSIONABILE

La pensione supplementare ha natura autonoma rispetto alla pensione principale già in godimento e va applicato il regime dell'età pensionabile e quello di accesso attraverso le finestre vigenti nel momento in cui la prestazione viene richiesta, da individuarsi con riferimento alla gestione tenuta alla relativa liquidazione.

Corte di Cassazione civile sez. Lavoro - sentenza numero 13212 pubbl. il 16 maggio 2019

ARAN ORIENTAMENTI APPLICATIVI - CONGEDI PARENTALI A ORE

CFC22 in AranSegnalazioni n.7/2019 - Newsletter del 22/05/2019

In materia di congedi parentali a ore, alla luce di quanto definito nell'art. 44, comma 8, del CCNL Funzioni centrali 2016/2018, è possibile per il personale fruirne per intervalli inferiori alla metà dell'orario giornaliero? In tal caso, qual è il monte ore da equiparare convenzionalmente all'intera giornata lavorativa?

Sul punto, va rammentato che la possibilità di utilizzo ad ore del congedo parentale, nell'alveo dell'art. 32 del testo unico sulla maternità e paternità, è stata introdotta dall'art. 1, comma 339, lett. a) della legge di stabilità per il 2013 (l. 24/12/2012, n. 228) e che il d.lgs. n. 80/2015 è successivamente intervenuto ad integrare tale disciplina prevedendo che "In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale". Tale disciplina è stata, infine, confermata stabilmente dal d.lgs. n. 148/2015.

Peraltro, su tale ultima disposizione sono intervenuti chiarimenti dell'INPS con la nota circolare n. 152 del 18/8/2015.

La contrattazione collettiva nazionale, intervenendo dopo alcuni anni dall'entrata in vigore delle suddette disposizioni di legge, nel prevedere espressamente la fruizione su base oraria del congedo in esame, ha preferito limitarsi ad una conferma della possibilità di accesso a tale forma di flessibilità, rinviando quindi, implicitamente, alle modalità applicative perviste dalla citata fonte legale; ciò anche al fine di preservare eventuali soluzioni operative, nel frattempo poste in essere dalle amministrazioni, in linea con la norma di legge e con gli orientamenti applicativi sopra richiamati.

La scelta operata dalle parti contrattuali, quindi, fa propria l'individuazione dell'intervallo di fruizione oraria nella forma di metà dell'orario medio giornaliero, il cui impatto, rispetto al montante di giornate di congedo spettanti, consuma una frazione pari allo 0,5.

LA CORTE DEI CONTI PROMUOVE ENPAM, FINITA L'ERA

STRUTTURATI da Enpam Previdenza n.19 del 22 maggio 2019 - Redazione

La Corte dei Conti certifica la solidità dell'Enpam, che "ha conseguito nuovamente un risultato economico positivo", e attesta l'estinzione dell'esposizione ai titoli strutturati.

A dirlo è l'ultima relazione della Sezione controllo enti dell'organismo contabile, che ha passato ai raggi X la gestione 2017 dell'ente di previdenza dei medici e degli odontoiatri.

PATRIMONIO IN COSTANTE AUMENTO

Nonostante un saldo finanziario in calo rispetto al 2016 – scrive la magistratura contabile nel documento pubblicato sul web – "il patrimonio netto è in costante aumento" toccando quota 19,74 miliardi di euro.

In crescita anche la riserva legale a garanzia del pagamento delle pensioni, che sale a 12,95 annualità, ben al di sopra delle 5 prescritte dalla legge.

In lieve flessione invece, il rapporto tra il numero di iscritti e quello delle pensioni erogate (3,06).

INVESTIMENTI E TITOLI STRUTTURATI

Continua a ridursi il peso delle attività immobiliari "la cui quota è ormai prossima a un quarto del

totale degli investimenti patrimoniali”, mentre i titoli strutturati costituiscono ormai una parte residuale del portafoglio dell’Enpam.

“Fra il 2001 e il 2009 – scrive la Corte dei Conti – la Fondazione si espose fortemente sul mercato dei titoli strutturati per un importo che superò i 3 miliardi di euro. Da allora, in assenza di acquisti ulteriori, per effetto di cessioni e rimborsi, quella esposizione si è gradualmente ridotta, fino a 176 milioni di euro a fine 2017 (al 2016 ammontava a 784 milioni), quasi tutti in scadenza nel 2018”.

BILANCIO TECNICO

Nel Bilancio tecnico, che proietta l’andamento dei conti dell’ente per il periodo 2015-2064, “il saldo previdenziale complessivo – scrive la Corte – assume valore negativo nel periodo 2028-2037, per poi tornare positivo sino a fine periodo”. Nello stesso periodo, il saldo totale “si mantiene sempre positivo” e il patrimonio complessivo “risulta sempre in crescita”.

ORGANI COLLEGIALI

In relazione al nuovo sistema dei compensi approvato nel 2016 dall’Assemblea nazionale, la Corte osserva che “l’introduzione di elementi variabili sulla remunerazione dei vertici aziendali va nella giusta direzione di un modello di corporate governance più coerente con le migliori pratiche internazionali”.

PARTECIPATE

Risultato positivo anche per Enpam Real estate. “Dopo i risultati fortemente variabili dei precedenti esercizi – scrive la magistratura contabile – il 2017 si è chiuso in utile” e il patrimonio netto è “lievemente aumentato, attestandosi a 75, 57 milioni di euro”.

AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO REDDITI PRECOMPILATO

Domanda

Entro quale termine deve essere presentato il modello Redditi precompilato?

Risponde G. Napolitano

Oltre al modello 730, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti in modalità precompilata anche il modello Redditi Pf. I contribuenti interessati al modello Redditi hanno tempo fino al 30 settembre 2019 per modificarlo/integrarlo e inviarlo.

ECM e IMPOSSIBILITA’ ORE DI STUDIO

Molti medici costretti a rinunciare a ECM perché costretti a coprire turni e carenze organici.

Presidente Cimo Guido Quinci denuncia: *“È una situazione insostenibile, anche perché le aziende impegnano sempre meno risorse per la formazione. Sanzionare chi non raggiunga il numero di crediti formativi richiesti per legge? E allora, come vengono sanzionate le aziende sanitarie e gli enti del Ssn che, per carenze croniche, fanno assorbire nell’attività assistenziale le ore settimanali da destinare a formazione, aggiornamento e didattica di medici e veterinari? Chi supporta il medico per le centinaia di ore di straordinario lavorate e non retribuite, i milioni di giorni di ferie non godute per carenze di organico, che lo costringono a comprimere le ore di formazione e a ricorrere quasi esclusivamente alla formazione a distanza? Davvero le aziende ospedaliere pianificano le attività dei propri medici tenendo conto delle necessità formative del personale in modo che sia un vero processo di accrescimento di competenze a corredo del quotidiano esercizio della professione?”.*

da Contratto collettivo nazionale relativo al personale del comparto Sanità - triennio 2016-2018

quello della Dirigenza ancora in altomare ...

Art. 55 Formazione continua ed ECM

1. Ferma restando la formazione obbligatoria e facoltativa di cui al precedente articolo, la formazione continua di cui all'art. 16 bis e segg. del D.Lgs. n 502/1992 è da svolgersi sulla base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati dalle Regioni e concordati in appositi progetti formativi presso l'Azienda o Ente. 57
2. L'Azienda e l'Ente garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi previsti dalle vigenti disposizioni da parte del personale interessato nell'ambito della formazione obbligatoria. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'Azienda o Ente. La relativa disciplina è, in particolare riportata nei commi 8 e seguenti del precedente articolo (Destinatari e processi della formazione) come integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema adottate a livello regionale.
3. Le parti concordano che - nel caso di mancato rispetto della garanzia prevista dal comma 2 circa l'acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi da parte del personale interessato - non trova applicazione la specifica disciplina prevista dall'art. 16 quater del D.Lgs. 502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi, le Aziende ed Enti non possono intraprendere iniziative unilaterali per la durata del presente contratto.
4. Ove, viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, il dipendente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, non potrà partecipare per il triennio successivo alle selezioni interne a qualsiasi titolo previste.
5. Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente.
6. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili per garantire la formazione continua a tutto il personale del ruolo sanitario destinatario dell'art. 16 bis citato al comma 1 e, comunque, la formazione in genere al personale degli altri ruoli, nelle linee di indirizzo sono privilegiate le strategie e le metodologie coerenti con la necessità di implementare l'attività di formazione in ambito aziendale ed interaziendale, favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi multimediali ove non sia possibile assicurarla a livello interno.
7. La formazione deve, inoltre, essere coerente con l'obiettivo di migliorare le prestazioni professionali del personale e, quindi, strettamente correlata alle attività di competenza in base ai piani di cui al comma 1. Ove il dipendente prescelga corsi di formazione non rientranti nei piani suddetti ovvero corsi che non corrispondano alle suddette caratteristiche, la formazione - anche quella continua - rientra nell'ambito della formazione facoltativa per la quale sono utilizzabili gli istituti del "Diritto allo studio" e dei "Congedi per la formazione".

ARAN - AIV318_Orientamenti Applicativi > Aree Dirigenziali > Area IV (Medica e veterinaria) 28/07/2017

E' possibile fruire della riserva di 4 ore settimanali per l'effettuazione di corsi di aggiornamento professionale on line anche in forma cumulata?

La riserva di quattro ore di aggiornamento ivi prevista al comma 4 dell'art. 14 del CCNL del 3.11.2005 della Dirigenza Medica e Veterinaria, può essere "*...anche per particolari necessità di servizio,.....cumulata in ragione di anno*" e può essere "*utilizzata anche per*

l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art. 23, comma 1, primo alinea del CCNL del 5 dicembre 1996 al medesimo titolo."

Lo stesso comma 4 prevede altresì con molta chiarezza che *"Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro."* Ne consegue, che per poter partecipare al corso, anche on line, e quindi non svolgere l'attività assistenziale si dovrà preventivamente chiedere l'autorizzazione all'amministrazione con la presentazione di adeguata certificazione che attesti la inerenza del corso all'area e alla disciplina di appartenenza, lo svolgimento non differibile e quindi necessariamente coincidente con l'orario di lavoro nonché la durata.

A conferma di quanto sopra, si veda anche l'art. 33, comma 1, del CCNL del 5.12. 1996 il quale prevede che *"La formazione e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dalle aziende ed enti come metodo permanente per la valorizzazione della capacità ed attitudini personali e quale supporto per l'assunzione delle responsabilità affidate, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema sanitario."* e il comma 6 del medesimo articolo il quale dispone che *"L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dai dirigenti interessati ed effettuate con il ricorso alle ore previste dall'art. 17,18 ed ai permessi di cui all'art. 23 del CCNL 5.12.1996 senza oneri per l'azienda o ente"*.

ARAN - AIV131_Orientamenti Applicativi > Aree Dirigenziali > Area IV (Medica e veterinaria) 05/10/2011

Come possono essere articolate le ore di aggiornamento professionale previste dalle rispettive norme dei CCNL delle aree dirigenziali?

Gli artt. 17 e 18 del CCNL 5 dicembre 1996 dell'area della dirigenza medica e veterinaria e l'art. 17 del CCNL 5 dicembre 1996 dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo prevedono la destinazione di quattro ore (per i medici) e due ore (per tutte le altre professionalità) ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività didattiche la ricerca finalizzata, ecc. Tale istituto è altresì regolato dal CCNL dell'8 giugno 2000 e dal quello del 3 novembre 2005. In particolare quest'ultimo all'art. 14 (orario di lavoro) stabilisce che l'Azienda, con le procedure di budget di cui al comma 1 del medesimo articolo, può utilizzare, in forma cumulata, n. 30 minuti settimanali delle quattro ore del comma 4, per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure.

CASSAZIONE - RESPONSABILITÀ DELLA P.A. PER FATTO DEL DIPENDENTE da DplMo

Con sentenza n. 13246/2019, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che lo Stato o l'Ente Pubblico sono responsabili verso i terzi del danno subito per fatto illecito del dipendente, pur se quest'ultimo agisce per fatti estranei all'Amministrazione.

Tale responsabilità sussiste a condizione il comportamento illecito sia strettamente correlato ad una connessione necessaria, sia pure occasionale, con le funzioni svolte dal dipendente infedele. Tale responsabilità extracontrattuale è completa.